

spettazione attorea, tali moduli non avrebbero valenza di contratto, in mancanza di un'accettazione scritta della banca (Trib. Trani, 27 febbraio 1998). Il tribunale ha invece osservato, al contrario, che nei contratti per i quali sia prescritta la forma scritta a pena di nullità, l'accettazione non deve essere necessariamente manifestata in modo esplicito, ma è sufficiente che la volontà di accettare la proposta sia desumibile per implicito da una dichiarazione redatta per iscritto diretta alla controparte da colui cui la proposta è indirizzata (Cass. 4440/1996; Cass. 2712/1996). Nella specie, la volontà della banca di accettare la proposta risultava dalle comunicazioni scritte inviate al cliente, dalle quali si desumeva l'intervenuta concessione dei fidi.

Anche la terza doglianza degli attori (nullità del patto di variabilità unilaterale della misura degli interessi, mediante rinvio agli «usi su piazza») è stata rigettata dal tribunale, il quale ha rilevato che la previsione della nullità di clausole siffatte è stata introdotta dall'art. 4, comma 3, della l. n. 154/1992, e poi ribadita dall'art. 117, comma 6, T.U. 395/1993. Al momento della stipula del contratto oggetto di causa, invece (1990), non operava tale previsione di nullità, ed anzi si riteneva sempre ammissibile, anche al fine del rispetto del disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c. (necessità della forma scritta *ad substantiam* per il patto di interessi ultralegali), il rinvio a parametri esterni al negozio, purché oggettivi, ossia tali da consentire al cliente la rilevazione certa, durante l'arco del rapporto, dell'effettivo tasso applicato (Cass. 12453/1997; Cass. 4605/1996; Cass. 9277/1995). Né, nella specie, l'attore aveva dedotto e dimostrato che, nella prassi commerciale e finanziaria di riferimento dei contratti concretamente posti in essere, non fosse praticato usualmente dagli istituti di credito un tasso di interesse corrispondente alle variazioni effettivamente applicate dalla banca.

A conclusioni analoghe il tribunale è giunto anche con riferimento alla pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, la cui misura era stata determinata nel contratto mediante rinvio agli usi.

Al riguardo il tribunale ha osservato che la «commissione di affidamento» costituisce, nei contratti da apertura di credito in conto corrente, la remunerazione, spettante alla banca per la sola messa a disposizione del fido o accantonamento di una data somma di denaro, a vantaggio del cliente, a prescindere dal suo utilizzo, ed è rapportata all'ammontare del credito accordato. Sovente, peraltro, in Italia viene applicata la c.d. commissione «di massimo scoperto», calcolata sul «picco massimo» di utilizzo del fido in ciascun periodo (trimestrale) di liquidazione degli interessi. Quest'ultima costituisce, quindi, la controprestazione della banca per il rischio crescente assunto in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi e concorre, insieme agli interessi, a determinare il costo effettivo del credito. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del T.U. del 1993 (artt. 116 e 117), in relazione ai quali dette commissioni di massimo scoperto erano genericamente inserite nella voce «commissioni» ed era previsto, per la determinazione dei relativi costi, il rinvio ai prezzi usualmente praticati sulla piazza, la

questione si pone perciò in termini analoghi a quella relativa agli interessi e va risolta nel senso del rigetto dell'eccezione di nullità della clausola per sua asserita indeterminatezza, per le stesse ragioni che rendevano valida la pattuizione di interessi passivi mediante rinvio agli usi.

Infine, il tribunale ha esaminato la questione relativa alla validità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista. Sul punto, il tribunale ha richiamato il nuovo orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione (Cass. 2374/1999, 3096/1999, 12507/1999), escludente sia che le disposizioni ABl, contemplanti detta capitalizzazione trimestrale degli interessi, possano essere intese come usi normativi, sia che esistessero, prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, usi normativi in tal senso.

Tale orientamento, come noto, era stato «fermato» dal legislatore, il quale aveva prontamente emanato il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il cui art. 25 stabiliva che «le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera – del CICR, da emanare entro 120 gg. dall'entrata in vigore del decreto delegato – di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data» (la delibera del CICR venne poi effettivamente emanata il 9 febbraio 2000, con previsione di nuove articolate disposizioni, in punto di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cui avrebbero dovuto adeguarsi, entro il 30 giugno 2000, secondo le modalità ivi stabilite, i contratti stipulati anteriormente).

Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per eccesso di delega, dalla pronuncia della C. cost. n. 425/2000. Di conseguenza, venuta meno la norma di «salvezza» delle pattuizioni di capitalizzazioni trimestrali, queste ultime devono ritenersi nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. Il tribunale, tuttavia, ha ritenuto su tale questione di rimettere la causa in istruttoria, disponendo una c.t.u. che quantificasse l'ammontare effettivo del saldo finale, senza l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

I precedenti

(1) La sentenza che precede tocca alcuni degli aspetti più controversi in tema di conto corrente bancario ed apertura di credito bancaria: aspetti fatalmente destinati a riproporsi ed intrecciarsi praticamente in tutte le controversie tra banca e cliente, per effetto della sostanziale uniformità delle condizioni contrattuali *standard* proposte dagli istituti di credito ai propri correntisti.

La prima delle massime in epigrafe affronta la questione relativa ai criteri di determinazione della natura usuraria degli interessi, ex art. 1815 c.c.. Tale questione, come noto, aveva dato luogo a vari contrasti giurisprudenziali, dopo l'entrata in vigore della l. 7 marzo 1996, n. 108 («Disposizioni in materia di usura»), per effetto della quale venne introdotto un criterio «oggettivo» per stabilire la natura usuraria della pattuizione di interessi (criterio consistente nel superamento di